

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

N. 217

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 maggio 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 127/10

Roma 21 MAG. 2010

Cc Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2010.

Carlo Schifani

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE

L'unico schema di regolamento disciplina in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge 15 luglio 2009, n. 94, le modalità con le quali sono rilasciate le informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici.

Tale disposizione si colloca, andandole ad integrare, nell'ambito delle previsioni contenute nel decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia".

La novella legislativa in argomento va ad ampliare l'ambito di intervento del Prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata conferendogli poteri di disporre accessi e accertamenti nei cantieri, avvalendosi dei Gruppi Interforze di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003. Si tratta dei poteri già attribuiti all'Alto Commissario antimafia dal d.l. 629/82 e successivamente dalla legge 327/1988, il cui esercizio è stato poi trasferito ai prefetti, in via delegata, una volta soppresso l'Alto Commissario.

In relazione a tali poteri, l'art. 5-bis del predetto decreto legislativo 490/1994, introdotto dal citato art. 2, comma 2 della legge n. 94/2009, rimette ad un regolamento la disciplina concernente le modalità di rilascio della documentazione antimafia nei confronti delle ditte impegnate nelle attività di cantiere oggetto degli accessi in argomento.

L'attuale sistema di disciplina delle cautele antimafia, di cui al D.P.R. 252/1998, colloca il rilascio della documentazione antimafia, distinta in comunicazioni/certificazioni e informazioni, in relazione al valore del contratto, in una fase prodromica a quella della stipula del contratto stesso e della conseguente immissione dell'impresa nella realizzazione della prestazione. Poiché l'accesso interviene nella fase di attuazione delle opere, si deve ragionevolmente ipotizzare che la norma cui si da attuazione con il presente regolamento sia volta a regolamentare le modalità procedurali con cui i prefetti - a seguito delle risultanze dell'attività svolta dalle Forze di polizia presso i cantieri - intervengono nella fase di prosecuzione dei lavori, attraverso l'emanazione di provvedimenti antimafia che producono effetti novativi e/o caducatori sulla documentazione in precedenza rilasciata.

Nella definizione di tali procedure, che si devono comunque muovere nel quadro delle norme previste dal predetto regolamento n. 252/1998, come espressamente indicato dal predetto articolo 2 della legge 94/2009, occorre, dunque, necessariamente tener conto del particolare e diverso contesto in cui si inquadra l'eventuale intervento interdittivo del prefetto - che opera ex post, sulla base di evidenze emerse a carico dell'impresa soggetta ad accertamenti di polizia "in loco" - rispetto all'ordinario contesto che colloca invece il rilascio del provvedimento prefettizio in una fase anticipata, di autorizzazione ex ante.

parte e segue un percorso istruttorio che, per un rilevante numero di prestazioni, c.d. sotto soglia, ha carattere esclusivamente documentale (basandosi cioè sull'attestazione della mancanza dei precedenti di prevenzione o giudiziari di cui all'articolo 10 della legge 575/1965, senza estendersi ad ulteriori riscontri informativi). Solo in relazione a fattispecie che superano la soglia comunitaria (oltre i 5 milioni di euro per gli appalti e i 300 mila per le forniture), le condizioni per il rilascio del provvedimento prefettizio, c.d. informazione, possono estendersi alla verifica, anche attraverso fonti investigative, di elementi fattuali di contiguità e di penetrazione mafiosa che, pur se non ancora consolidati a livello giudiziario, siano tali da giustificare una misura inibitoria alla contrattazione con la Pubblica amministrazione.

Alla luce del quadro delineato, l'ambito di attività che il presente regolamento va a disciplinare e in cui si inquadra l'intervento interdittivo attivabile dal prefetto, non può che essere riconducibile a quello tipico dell'informazione prefettizia, avendo come punto di partenza la raccolta, su impulso del prefetto stesso, attraverso lo strumento dell'accesso, di quei sopradescritti elementi di carattere fattuale diretti a "sostanziare" con elementi di riscontro obiettivo, e non di natura meramente cartolare, il rischio di infiltrazione mafiosa.

Riprodurre il meccanismo delle soglie anche in questa fase, significherebbe, in sostanza vanificare l'attività di accesso disposta dal prefetto in tutti i casi (e sono la gran parte) in cui l'impresa, nei confronti della quale siano stati raccolti "in loco" elementi riconducibili a tentativi di infiltrazione mafiosa, stia lavorando in regime di comunicazione, o addirittura in zona di esenzione, in ragione del valore del contratto.

Ne consegue che il descritto sistema binario, certificazione-informazione, individuato dal D.P.R. 252/1998 – che assoggetta al più rigoroso regime delle informazioni antimafia solo i contratti di valore superiore alla soglia comunitaria – se ha una sua logica, sul piano della semplificazione, in una fase di verifica "a monte", non troverebbe giustificazione in fattispecie, quali quelle oggetto del presente regolamento, in cui il potere interdittivo del prefetto appare diretta conseguenza di accertamenti "a valle" che abbiano evidenziato situazioni di concreto pericolo di infiltrazione criminale.

In questa prospettiva, il meccanismo delineato con lo schema di provvedimento è volto a ricondurre alla più rigorosa stregua delle informazioni prefettizie di cui all'articolo 10 del citato d.P.R. 252/98 anche le fattispecie contrattuali per le quali, in via ordinaria, si sia proceduto al solo rilascio della certificazione antimafia, ovvero si sia nella fascia di valore esclusa da ogni certificazione, qualora i dati raccolti presso i cantieri abbiano fatto emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti dell'impresa destinataria dell'accesso.

Peraltro, lo stesso regolamento del 1998, confermerebbe, attraverso una serie di specifiche disposizioni (articoli 10, comma 2 ;11,comma 3;12, comma 4), l'esistenza di un principio di ordine più ampio, consolidato anche sul

piano giurisprudenziale, volto a sancire un generalizzato divieto di stipula o di prosecuzione di rapporti contrattuali, indipendentemente da limiti di valore, tra Pubblica Amministrazione ed imprese a rischio di penetrazione mafiosa.

In tal senso, la scelta operata con lo schema di provvedimento in esame sembra pertanto correttamente muoversi, secondo il dettato normativo, nel quadro del sistema delineato dal predetto d.P.R. del 1998.

Tale schema si compone di sei articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento, precisando che le disposizioni ivi contenute sono da intendersi riferite a tutti i soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con la fornitura di beni e servizi, compresi quelli di natura intellettuale tra i quali si possono annoverare le consulenze, e qualunque sia il valore dei contratti o subcontratti.

L'articolo 2, rubricato "accessi ed accertamenti nei cantieri", stabilisce che nell'effettuare gli accessi e gli accertamenti occorre tener conto del contesto ambientale in cui è eseguito il contratto e che tali accertamenti sono improntati ai criteri di celerità ed efficacia dell'azione amministrativa.

L'articolo 3, secondo quanto sopra illustrato, estende il regime delle informazioni a tutte le imprese interessate alla realizzazione dei lavori, disciplinando le modalità con cui il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, dispone l'eventuale adozione del provvedimento interdittivo. In particolare è previsto che, entro 30 giorni dall'effettuazione dell'accesso, il gruppo interforze rediga la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività ispettiva e la trasmetta al prefetto per le conseguenti valutazioni. Nel caso in cui i dati raccolti possano desumersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 10, comma 7 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, il prefetto emette, entro 15 giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'informazione prevista dall'art. 10 citato. Qualora l'impresa abbia sede in altra provincia, resta fermo il criterio della competenza territoriale, stabilito dall'articolo 10, comma 5 del d.P.R. 252/1998, e il prefetto che ha disposto l'accesso provvede a trasmettere **senza ritardo** gli atti al prefetto ove ha sede l'impresa per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Nell'ambito di tale procedura è stata prevista anche la possibilità di procedere all'audizione dell'interessato, secondo modalità definite nel successivo articolo 5.

Si tratta di una novità rispetto alle ordinarie modalità con cui vengono di norma acquisite le informazioni antimafia ai sensi del citato d.P.R., che si propone, in linea con talune analoghi interventi che hanno riguardato la materia dei contratti pubblici (art. 88 del Codice dei contratti, come di recente modificato dal d.l. 78/2009), di introdurre una fase di contraddittorio, sia pure eventuale, al fine di verificare la possibilità di rimuovere la situazione ostativa prima di procedere all'emanazione di un provvedimento interdittivo che produrrebbe, specie in questa fase della procedura, un'inevitabile dilatazione dei tempi di realizzazione degli interventi, con conseguenti ripercussioni economiche e organizzative per l'operatore economico e la stazione appaltante, oltre che in termini di contenzioso.

L'articolo 4, attraverso il richiamo all'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 252/98, disciplina gli effetti sulla precedente documentazione antimafia, prodotti dalle informazioni emanate a seguito degli accessi e degli accertamenti nei cantieri e comporta che l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, ai sensi del citato articolo 11, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica, anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o alla autorizzazione del subcontratto. La disposizione elenca, altresì, i soggetti ai quali deve essere inoltrata l'informazione al fine di consentire l'attivazione di un circuito condiviso tra tutte le componenti del sistema a vario titolo interessate alla conoscenza del provvedimento, con particolare riguardo a: a) stazione appaltante; b) Camera di Commercio del luogo ove ha sede l'impresa oggetto di accertamento; c) prefetto che ha disposto l'accesso, ~~qualora il cantiere si trovi in altra provincia~~; d) Osservatorio centrale appalti pubblici, presso la Direzione investigativa antimafia; e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; f) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; g) Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 5 regolamenta il procedimento per l'audizione degli interessati, mentre il successivo articolo 6 disciplina l'acquisizione e gestione informatica dei dati che devono essere inseriti, secondo le modalità operative predisposte dalla Direzione investigativa antimafia, a cura della prefettura che ha disposto l'accesso, nel Sistema informatico costituito presso il predetto Organismo, previsto dall'articolo 5, comma 4, del D.M. 14 marzo 2003 .

Relazione tecnico-normativa

Amministrazione proponente: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Titolo: regolamento recante modalità di rilascio delle comunicazioni e informazioni riguardanti accessi e accertamenti effettuati presso i cantieri

Indicazione del **referente** dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti): Cons. Riccardo Rosetti, Capo Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tel. 0668997140.

1. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno e comunitario

a) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente

L'art. 2, comma 2, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prevede che siano disciplinate con regolamento le modalità con le quali sono rilasciate le informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici.

Tale disposizione si colloca, andandole ad integrare, nell'ambito delle previsioni contenute nel decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia".

b) Necessità dell'intervento normativo

E' dettata dal citato articolo 2, della legge n. 94 del 2009, il quale diversamente resterebbe privo di pratica attuazione.

c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Lo schema di provvedimento non presenta profili di impatto con la normativa comunitaria

d) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Nulla da segnalare.

e) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale

Lo schema di provvedimento non presenta profili di impatto con la normativa regionale, vertendosi in materia di pubblica sicurezza, riservata alla legislazione statale.

f) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia della Comunità europea sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da segnalare.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo

a) Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguitamento

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità con le quali sono rilasciate le informazioni concernenti la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.490, a seguito degli accessi e degli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

A tal fine il prefetto dispone gli accessi e gli accertamenti, al termine dei quali il gruppo interforze redige la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività ispettiva trasmettendola al prefetto, il quale valuta se rilasciare l'informazione relativa alla possibile presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. I tempi sono determinati nella misura minima possibile per le peculiarità della fattispecie.

b) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali

Non ci sono di oneri organizzativi ulteriori a carico delle pubbliche amministrazioni, facendosi riferimento all'organizzazione esistente e mancando ogni riferimento alle regioni e agli enti locali.

c) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti

Non sono previste nuove strutture amministrative e non esistono problemi di coordinamento tra uffici.

d) Verifica dell'esistenza, a carico dei cittadini e delle imprese, di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici

Non sono previsti oneri a carico dei cittadini e delle imprese, né oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.

3. Elementi di drafting normativo

a) Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo

L’articolo 1, comma 2 definisce, ai soli fini dell’applicazione del presente decreto, le “imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici”, ovvero tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

Nulla da segnalare all’esito della verifica.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non sono state effettuate novelle di alcun tipo.

d) Valutazione dell’opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto

Non si ravvisa l’opportunità di procedere alla redazione di un testo unico sull’argomento.

e) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono presenti abrogazioni.

e) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento; verifica delle linee prevalenti di giurisprudenza costituzionale in materia o di eventuali giudizi di costituzionalità in corso

Non ci sono al momento progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento. Non risultano precedenti giurisprudenziali costituzionali né giudizi di costituzionalità in corso.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE

Titolo: Regolamento recante ulteriori norme relative al rilascio delle informazioni antimafia

Sezione 1. Contesto e obiettivi.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente:

Lo schema di regolamento disciplina in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge 15 luglio 2009, n. 94, le modalità con le quali sono rilasciate le informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici.

L'attuale sistema di disciplina delle cautele antimafia, di cui al D.P.R. 252/1998, colloca il rilascio della documentazione antimafia, distinta in comunicazioni/certificazioni e informazioni, in relazione al valore del contratto, in una fase prodromica a quella della stipula del contratto stesso e della conseguente immissione dell'impresa nella realizzazione della prestazione. Poiché l'accesso interviene nella fase di attuazione delle opere, si deve ragionevolmente ipotizzare che la norma cui si da attuazione con il presente regolamento sia volta a regolamentare le modalità procedurali con cui i prefetti - a seguito delle risultanze dell'attività svolta dalle Forze di polizia presso i cantieri - intervengono nella fase di prosecuzione dei lavori, attraverso l'emanazione di provvedimenti antimafia che producono effetti novativi e/o caducatori sulla documentazione in precedenza rilasciata.

Nella definizione di tali procedure, che si devono comunque muovere nel quadro delle norme previste dal predetto regolamento n. 252/1998, come espressamente indicato dal predetto articolo 2 della legge 94/2009, occorre, dunque, necessariamente tener conto del particolare e diverso contesto in cui si inquadra l'eventuale intervento interdittivo del prefetto - che opera ex post, sulla base di evidenze emerse a carico dell'impresa soggetta ad accertamenti di polizia "in loco" - rispetto all'ordinario contesto che colloca invece il rilascio del provvedimento prefettizio in una fase anticipata, di autorizzazione ex ante.

La disposizione principale è contenuta nel decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia".

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione:

Si va ad ampliare l'ambito di intervento del Prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata conferendogli poteri di disporre accessi e accertamenti nei cantieri, avvalendosi dei Gruppi Interforze di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003. Si tratta dei poteri già attribuiti all'Alto Commissario antimafia dal d.l. 629 del 1982 e successivamente dalla legge n.327/1988, il cui esercizio è stato poi trasferito ai prefetti, in via delegata, una volta soppresso l'Alto Commissario.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo:

Avvicinare la pubblica amministrazione alle esigenze, alle richieste e ai bisogni dei cittadini, e, sotto il profilo economico, di conseguire un forte recupero di produttività che, nell'attuale contesto internazionale, assume carattere decisivo nel superamento della crisi finanziaria ed economica.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento:

Il meccanismo delineato con lo schema di provvedimento è volto a ricondurre alla più rigorosa stregua delle informazioni prefettizie di cui all'articolo 10 del citato d.P.R. 252/98 anche le fattispecie contrattuali per le quali, in via ordinaria, si sia proceduto al solo rilascio della certificazione antimafia, ovvero si sia nella fascia di valore esclusa da ogni certificazione, qualora i dati raccolti presso i cantieri abbiano fatto emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti dell'impresa destinataria dell'accesso.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio:

I destinatari del provvedimento sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Sezione 2. Procedure di consultazione.

Modalità seguite e soggetti consultati.

Non sono stati consultati i soggetti privati coinvolti nel procedimento disegnato con lo schema di regolamento in oggetto, in quanto si tratta di una disciplina degli aspetti organizzativi interni, e finalizzata al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 490/1994. Non sono quindi previsti significativi impatti sull'attività delle imprese interessate, che sono assoggettate agli accessi e agli accertamenti non già in virtù di questo regolamento, bensì dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 490, come inserito dall'art. 2 della legge n. 94/2009.

Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»).

La scelta dell'opzione zero comporterebbe il permanere delle criticità riscontrate, nonché la mancata attuazione delle delega approvata dal Parlamento.

Sezione 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

Il regolamento legislativo attua i principi espressamente definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.490.

Sezione 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti:

Circa la misurazione degli effetti, attesa la complessità della riforma e la pluralità dei settori in cui essa interviene, sono stati utilizzati diversi metodi di analisi relativi alle scienze sociali

B) Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta:

Non si ravvisano svantaggi o elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame.

I vantaggi sono invece numerosi perché si definiscono le modalità con le quali possono rilasciarsi le comunicazioni e informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti presso i cantieri che contrastano l'infiltrazione mafiosa nei pubblici appalti.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti obblighi informativi aggiuntivi a carico delle imprese interessate dagli accertamenti e dagli accessi nei cantieri. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui all'articolo 1, devono essere inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui è stato effettuato l'accesso, nel Sistema

informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 14 marzo 2003.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate:

Non sono state prese in esame altre opzioni rispetto al presente decreto.

E) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio:

Le strutture amministrative coinvolte nel procedimento sono in grado di fare fronte con le rispettive risorse alla attuazione dell'intervento regolatorio.

Sezione 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

L'intervento normativo non ha effetti diretti sul libero mercato e non influenza immediatamente le attività di impresa; tuttavia saranno prevedibili consistenti effetti positivi sul sistema di competitività del Paese dovuti all'aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione.

Sezione 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio: il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i Ministri dell'interno, della giustizia, per lo sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento:

Non sono previste, salvo quelle della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero proponente.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

Sono demandati alla Direzione investigativa antimafia, che ai sensi dell'art. 6 riceve in via telematica tutti i dati acquisiti nel corso degli accessi.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre alla VIR:

Non sono previsti meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della regolamentazione. La VIR, a cura del Ministero proponente, dovrà riguardare i seguenti aspetti prioritari:

- a) Valutazione di efficacia dello strumento a fini di prevenzione delle infiltrazioni mafiose;
- b) valenza semplificatoria del procedimento di cui all'art. 3;
- c) valutazione di effettività delle comunicazioni che il prefetto deve compiere ai sensi dell'art. 4, comma 2;
- d) grado di raggiungimento dell'obiettivo di standardizzazione informatica dei dati trasmessi ai sensi dell'art. 6.



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

30 MAR 2010

ACG/68/RIFPA/4858

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA

e. p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: Atto Consiglio n. 52 - Schema di DPR 37/2009 recante regolamento
concernente ulteriori norme relative al rilascio delle informazioni antimafia.

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, la nota n. 27890 del
29 marzo u.s. con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha
comunicato di non avere osservazioni ed il testo dello schema di decreto meglio individuato
in oggetto, munito del "visto" del succitato Dipartimento.

IL CAPO DELL'UFFICIO

PIREIDENZA DEL CONSIGLIO NEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI - LEGISLATIVI E PER I RAPPORTE CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI
30 MAR. 2010
2263



118
3

68
R.R.D.

Roma,

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO X

Prot. Nr. 27890

Rif. Prot. Entrata Nr. 27421

Allegati:

Risposta a Nota del:

All'Ufficio coordinamento
legislativo - Ufficio legislativo
Economia
Sede


c.p.c. All'Ufficio coordinamento
legislativo - Ufficio legislativo
Finanze
Sede

OGGETTO: Atto Consiglio n. 52 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
regolamento concernente ulteriori norme relative al rilascio delle informazioni
antimafia.

E' stato esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica indicato in
oggetto, corredata delle apposite relazioni illustrativa, tecnico-normativa e di impatto della
regolazione, iscritto all'ordine del giorno del Preconsiglio del 30/03/2010.

Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare
all'ulteriore corso del provvedimento.

Ragioniere Generale dello Stato



**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE NORME RELATIVE AL
RILASCIO DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA A SEGUITO DEGLI
ACCESSI E ACCERTAMENTI NEI CANTIERI DELLE IMPRESE
INTERESSATE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 86;

Visto l'articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575;

Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47;

Visto l'articolo 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, introdotto dall'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro per lo sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente regolamento:

ART. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità con le quali sono rilasciate le informazioni concernenti la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.490, a seguito degli accessi e degli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

ART. 2

(Accessi ed accertamenti nei cantieri)

1. Il prefetto, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, avvalendosi dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 14 marzo 2003, dispone gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese indicate dall'articolo 1, comma 2.
2. Gli accessi e gli accertamenti di cui al comma 1 vengono effettuati tenendo conto del contesto ambientale in cui è eseguito il contratto e sono improntati ai criteri di celerità ed efficacia dell'azione amministrativa.

ART. 3

(Informazioni antimafia)

1. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività ispettiva trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso.
2. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 1, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 3, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento, e nei confronti di tutti i soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze l'informazione prevista dall'articolo 10 citato, previa eventuale audizione dell'interessato secondo le modalità individuate dall'articolo 5.
3. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso **trasmette senza ritardo** gli atti corredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, che provvede secondo le modalità stabilite nel comma 2.

ART. 4

(Effetti delle informazioni rilasciate a seguito degli accessi e degli accertamenti nei cantieri)

1. Il rilascio dell'informazione prevista all'articolo 10, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, produce gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica.
2. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza delle altre Amministrazioni, dell'informazione di cui al comma 1 è data tempestiva comunicazione, a cura del prefetto, ai seguenti soggetti:
 - a) stazione appaltante;
 - b) Camera di Commercio del luogo ove ha sede l'impresa oggetto di accertamento;
 - c) prefetto che ha disposto l'accesso, ~~qualora il cantiere si trovi in altra provincia;~~
 - d) Osservatorio centrale appalti pubblici, presso la Direzione investigativa antimafia;
 - e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - g) Ministero dello sviluppo economico.

ART. 5

(Procedimento per l'audizione degli interessati)

1. Il Prefetto competente al rilascio dell'informazione di cui all'articolo 3, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile.
2. All'audizione di cui al comma 1, si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovrà essere sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata.
3. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato.

ART. 6

(Acquisizione e gestione informatica dei dati)

1. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui all'articolo 1, devono essere inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui è stato effettuato l'accesso, nel Sistema informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 14 marzo 2003.
2. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al comma 1 su tutto il territorio nazionale, il personale incaricato di effettuare le attività di accesso e accertamento nei cantieri si avvale di apposite schede informative predisposte dalla Direzione investigativa antimafia e da questa rese disponibili attraverso il collegamento telematico di interconnessione esistente con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo.



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2183/2010

Roma, addi

12.05.2010

Risposta a nota del
N. Div.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**RILASCIO INFORMAZIONI
ANTIMAFIA A SEGUITO ACCESSI E
ACCERTAMENTI NEI CANTIERI DI
IMPRESE INTERESSATE
ALL'ESECUZIONE DI LAVORI
PUBBLICI**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **1830/2010** emesso dalla **SEZIONE
NORMATIVA** di questo Consiglio sull'affare a fianco
indicato.

Allegati N.

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI MINISTRO P.A. E
INNOVAZIONE - UL
(.....)**

ROMA

Il Segretario Generale

N. 01830/2010 AFFARE

Numero 2153/2010 è data 12/5/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 aprile 2010

NUMERO AFFARE 01830/2010

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione -

Schema d.P.R. recante regolamento concernente norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

LA SEZIONE

Vista la relazione 217/10/UL/P-40.135 del 06/04/2010 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Sabato Malinconico;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che lo schema di regolamento trasmesso per il parere disciplina, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 2009, n. 94, concernente *"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*, le modalità con le quali sono rilasciate le informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti svolti presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

La disposizione richiamata introduce nel decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, attuativo della legge 17 gennaio 1994, n. 47 in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia, un articolo 5-bis (Potere di accesso e accertamento del prefetto), che ai commi 1 e 2 dispone testualmente:

"1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004;

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite, nel quadro delle norme

previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1".

Nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di d.P.R. l'Amministrazione fa presente che la novella legislativa sopra richiamata estende l'ambito di intervento dei prefetti per il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, conferendo loro il potere di disporre accessi e accertamenti nei cantieri avvalendosi dei gruppi interforze istituiti a norma dell'art. 5. del decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2003. I predetti poteri sono devoluti ai prefetti per delega del Ministro dell'interno il quale, a seguito dell'istituzione della direzione investigativa antimafia e della contestuale soppressione dell'Alto Commissario Antimafia, ha riassunto parte dei poteri in precedenza assegnati a quest'ultimo dalle leggi nn. 629 del 1982 e 347 del 1988 e in prevalenza trasferiti alla menzionata direzione investigativa antimafia della legge n. 410 del 1991.

La stessa Amministrazione chiarisce inoltre che le disposizioni contenute nello schema di regolamento in esame si raccordano al vigente sistema delle cautele antimafia previsto dal d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 concernente il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

Nell'ambito di detto regolamento viene disciplinato il procedimento di rilascio della documentazione antimafia che, ispirato ai principi di snellimento e semplificazione, distingue tale documentazione in comunicazioni/certificazioni ed in informazioni in base al valore del contratto; pertanto, il rilascio delle certificazioni/comunicazioni è previsto per i contratti il cui valore risulta inferiore alla soglia comunitaria, mentre il rilascio delle informazioni si applica ai contratti di valore superiore alla soglia comunitaria.

La differenza tra i due modelli di verifica della insussistenza di pregiudizi antimafia a carico dei soggetti o delle imprese destinatari consiste nel fatto che le certificazioni/comunicazioni sono rilasciate sulla base di mere verifiche di tipo documentale (mancanza di sentenze di condanne o di misure di prevenzione), mentre le informazioni rappresentano le risultanze di accertamenti più approfonditi e di indagini di polizia.

Nel sistema delineato dal citato d.P.R. n. 252 del 1998 sia le certificazioni/comunicazioni, sia le informazioni antimafia sono acquisite in una fase antecedente alla stipula del contratto (ovvero all'iscrizione in un Albo, elenco o registro ovvero alla concessione di sovvenzioni, ecc.) e, a maggior ragione, quindi, prima della esecuzione della prestazione contrattuale.

L'intervento previsto dall'articolo 5-bis del d. lgvo n. 490 del 94 con il quale il prefetto dispone l'accesso o l'accertamento interviene, invece, in una fase successiva nella quale è già in corso l'esecuzione del

contratto, cosicché lo schema di regolamento di che trattasi è diretto a disciplinare le modalità e il procedimento attraverso il quale il prefetto – una volta acquisite le risultanze degli accertamenti e delle indagini svolte dalle forze di polizia nei cantieri – adotta provvedimenti antimafia che incidono sulla prosecuzione dei lavori e sulla stessa documentazione antimafia in precedenza acquisita fino a porla nel nulla, qualora emergano elementi di collegamento delle imprese con le organizzazioni criminali.

In sostanza, mentre il sistema del rilascio della documentazione antimafia delineato dalla normativa vigente si colloca in un contesto orientato a sviluppare una generale e diffusa azione di contrasto a carattere preventivo sugli appalti pubblici, la disciplina del rilascio delle informazioni antimafia oggetto del regolamento sottoposto all'esame del Collegio risponde alla diversa finalità di accertare eventuali forme di inquinamento mafioso o di collusione in atto, riscontrate attraverso elementi acquisiti a seguito di indagini di polizia. Lo schema di d.P.R. in questione si compone di sei articoli complessivamente:

- l'art. 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento e precisa che le norme in esso contenute si intendono riferite a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, intervengano nella realizzazione dell'opera anche mediante la fornitura di beni e servizi, compresi quelli di natura intellettuale e indipendentemente dal valore dei contratti o subcontratti;

- l'art. 2, relativo agli accessi e agli accertamenti nei cantieri, stabilisce che nell'espletamento degli accessi e degli accertamenti occorre tenere conto del contesto ambientale in cui è eseguito il contratto e che gli accertamenti stessi sono ispirati al criterio della celerità ed efficacia dell'azione amministrativa;
 - l'art. 3 estende il regime delle informazioni antimafia a tutte le imprese interessate ai lavori e detta le modalità con le quali il prefetto, in base alle risultanze dell'accesso, adotta eventuali provvedimenti interdittivi: in particolare, nel solco dei principi generali di snellimento e semplificazione e rapidità dei procedimenti amministrativi, la norma in esame assegna 30 giorni ai gruppi interforze per la redazione della relazione finale al prefetto e a quest'ultimo il termine di 15 giorni dall'acquisizione di detta relazione per l'eventuale rilascio delle informazioni di cui all'art. 10, comma 7 del d.P.R. n. 252 del 1998, nei confronti di quei soggetti che possono determinare le scelte o gli indirizzi delle imprese a carico dei quali siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Un elemento di novità è costituito dalla previsione dell'eventuale preventiva audizione del soggetto interessato, il cui procedimento è disciplinato dal successivo art. 5.
- L'art. 3 prevede che, qualora l'impresa oggetto dell'eventuale provvedimento interdittorio abbia sede in una provincia diversa da quella in cui sono ubicati i cantieri, il prefetto che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo gli atti e la documentazione relativa al prefetto competente, che provvede con le modalità innanzi indicate;

- l'art. 4 disciplina gli effetti derivanti dalle informazioni rilasciate a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri, prevedendo che le amministrazioni interessate possano recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per il rimanente nei limiti delle utilità conseguenti secondo quanto stabilito in via generale dall'art. 11, commi 2 e 3 del menzionato d.P.R. n. 252 del 1998. A tal fine lo stesso art. 4 stabilisce che, per l'adozione dei provvedimenti di competenza da parte delle altre Amministrazioni, a cura del prefetto è data comunicazione dell'informazione rilasciata: alla stazione appaltante, alla Camera di commercio del luogo ove ha sede l'impresa, al prefetto che ha disposto l'accesso, all'Osservatorio centrale degli appalti pubblici istituito presso la D.I.A., all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per il conseguente inserimento nel casellario informatico previsto dal d.lgvo n. 163 del 2001 (codice dei contratti pubblici), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico;
- l'art. 5, come già detto, disciplina il procedimento per l'audizione personale e preventiva degli interessati prevedendo la possibilità da parte di quest'ultimi di produrre documenti ed informazioni utili; la convocazione ai fini dell'audizione personale è inviata al responsabile legale dell'impresa e dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice copia, una delle quali è consegnata all'interessato;

- l'art. 6, infine, disciplina l'acquisizione e la gestione in via informatica dei dati acquisiti nel corso degli accessi; tali dati sono inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui l'accesso ha avuto luogo nel sistema informatico della D.I.A., la quale provvede a predisporre apposite schede informative messe a disposizione del personale dei gruppi interforze attraverso il collegamento telematico con le Prefetture.

Considerato:

La Sezione rileva preliminarmente che non emergono rilievi specifici da muovere allo schema di regolamento in esame, in particolare quanto alla sua coerenza con le previsioni della norma primaria di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 490 del 1994 introdotta dall'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 2009, n. 94. A quest'ultimo proposito si evidenzia che il predetto art. 5-bis, al comma 2, dispone testualmente che, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, c. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vale a dire con lo schema di regolamento in esame, *“sono definite, nel quadro delle norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1”*.

Da una lettura formale e pedissequa della disposizione testé riprodotta si desume che i provvedimenti interdittivi adottabili dai prefetti a seguito delle risultanze degli accessi e accertamenti dai medesimi

disposti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici – oltre che inquadrarsi nel sistema normativo previsto dal regolamento n. 252 del 1998 – sarebbero costituiti da comunicazioni e informazioni antimafia, le cui modalità di rilascio formano oggetto specificamente della disciplina regolamentare in esame.

Come si è visto, però, lo schema redatto dalla Presidenza del Consiglio e sottoposto all'esame del Collegio si limita a regolare le sole modalità di rilascio *“delle informazioni”* relative alle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici indipendentemente dal valore del contratto, senza prendere in alcuna considerazione le comunicazioni/certificazioni antimafia previste dal menzionato d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciate, in conformità a tale d.P.R., per i soli contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria.

Si tratta in realtà di una discrasia solo apparente, della quale peraltro l'Amministrazione riferente ha dato ampiamente conto nella relazione illustrativa allegata allo schema di regolamento. In tale relazione ha chiarito, infatti, che la fattispecie contemplata dall'art. 5-bis in argomento, sia con riferimento alla fase temporale in cui si collocano gli accertamenti e gli accessi disposti dal prefetto (e cioè quando è già in corso l'esecuzione del contratto) sia in considerazione degli approfonditi e circostanziati accertamenti di polizia su cui si basano gli elementi concernenti tentativi di infiltrazione mafiosa, non può che riferirsi alla categoria delle informazioni antimafia e non anche a quella delle certificazioni/comunicazioni; queste ultime, come si è

detto, che sono peraltro rilasciate ad istanza degli interessati, si fondano sulla sola acquisizione documentale della insussistenza di eventuali pregiudizi antimafia.

Ne consegue che l'espressione *"modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni"* contenuta nel menzionato art. 5-bis va considerata impropria sotto il profilo tecnico e quale generico richiamo al sistema complessivo delle cautele antimafia disciplinato dal più volte citato d.P.R. n. 252 del 1998.

Allo schema di d.P.R. sono stati allegati il parere favorevole di tutti i Ministri concertanti e la deliberazione preliminare adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 1° aprile 2010.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in argomento.

L'ESTENSORE
Sabato Malinconico

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

IL SEGRETARIO

Maria Batbagallo
Alice Bozopoldo